

Allgemeines Treuunternehmen

No. 8 - Maggio 2002

In questo numero:

- **Informazioni sull'esercizio della professione di amministratore fiduciario nel Liechtenstein**
- **Informazioni sull'esercizio di mandati di uffici di revisione nel Liechtenstein**

Informazioni sull'esercizio della professione di amministratore fiduciario nel Liechtenstein

La professione di amministratore fiduciario è disciplinata dalla legge sugli amministratori fiduciari (TrHG) del 9 dicembre 1992 (GUL [= Gazzetta Ufficiale del Liechtenstein] No. 1993/42 con successive modifiche). Contrariamente alla Svizzera, nel Principato di Liechtenstein (FL) la professione di amministratore fiduciario è soggetta ad autorizzazione governativa e può essere esercitata solo dopo una pratica professionale ed il superamento di un esame, bandito una volta l'anno dal governo.

L'autorizzazione all'esercizio della professione di amministratore fiduciario nel Liechtenstein viene concessa se il candidato:

- a) è capace d'agire;
- b) è degno di fiducia¹;
- c) ha la cittadinanza del Liechtenstein o la nazionalità di uno stato contraente del trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE) o se è cittadino svizzero con permesso di domicilio nel Liechtenstein (vedi scambio di note fra la Svizzera ed il Principato di Liechtenstein in conformità con GUL No. 2001/ 89²);

- d) ha la residenza nel Liechtenstein o in altro stato contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (eccezioni possibili: per lo scambio internazionale di servizi nel SEE, vedi più sotto);
- e) fornisce il titolo di studio prescritto dalla legge;
- f) dimostra un'attività professionale pratica della specie e della durata previste dalla legge;
- g) ha sostenuto con successo nel Liechtenstein l'esame di amministratore fiduciario o di abilitazione (vedi più sotto).

Il titolo di studio è descritto nell'art. 2 TrHG, p. es. diploma universitario, laurea in economia e commercio o diploma di un istituto superiore di qualificazione professionale, dipl. federale di amministratore fiduciario, dipl. federale di ragioniere, dipl. federale di esperto tributario, dipl. esperto finanziario, dipl. revisore dei conti e professioni similari.

L'attività pratica di amministrazione fiduciaria in linea di massima deve durare tre anni prima che possa essere esercitata autonomamente la professione di amministratore fiduciario nel Liechtenstein.

La licenza di esercizio della professione è personale e non è trasferibile. Questa licenza però può essere apportata in una persona giuridica.

Esame di amministratore fiduciario

L'ammissione all'esame di amministratore fiduciario presuppone (art. 4 TrHG) che il candidato abbia la sua residenza nel Liechtenstein o che eserciti in tale paese un'attività di pratica in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'art. 3 TrHG ed abbia la cittadinanza del Liechtenstein o la nazionalità di uno stato contraente del SEE. Sono ammessi all'esame anche i cittadini del Liechtenstein con residenza all'estero. I cittadini svizzeri con permesso di domicilio nel FL sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein.

¹ Da comprovare in pratica con un estratto dal casellario giudiziario.

² In vigore dal 20 aprile 2001: GUL edita il 9 maggio 2001: «Nel Principato di Liechtenstein i cittadini svizzeri con permesso di domicilio in ordine all'accesso alla professione di amministratore fiduciario e di sviluppo dell'edilizia residenziale (a buon mercato) sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein sulla base del rispettivo diritto di reciprocità.»

Domicilio di amministratori fiduciari provenienti dal SEE – Esame di abilitazione

I cittadini SEE, per esercitare le attività ai sensi della TrHG, possono essere domiciliati nel Liechtenstein (non è residenza, ma sede dello studio!), purché secondo le normative del loro paese d'origine siano abilitati ad esercitare attività commerciali ai sensi della TrHG, dispongano di una formazione equiparata, abbiano svolto attività pratica all'interno/estero ed abbiano superato l'**esame di abilitazione** nel Liechtenstein. Per ulteriori dettagli vedi Art. 36 TrHG.

Scambio internazionale di servizi nel SEE

I cittadini SEE nell'ambito del libero scambio di servizi possono esercitare nel paese l'attività di amministratore fiduciario anche senza sede dello studio nel Liechtenstein, purché secondo le normative del paese del loro domicilio (stato di provenienza) siano abilitati ad esercitare attività commerciali ai sensi della TrHG ed abbiano superato l'**esame di abilitazione** nel Liechtenstein. Per ulteriori dettagli vedi Art. 46 TrHG.

Ambito della licenza di amministratore fiduciario

La licenza di amministratore fiduciario implica l'abilitazione all'esercizio delle seguenti attività commerciali (Art. 7 TrHG):

- assunzione di amministrazioni fiduciarie;
- consulenza in investimenti ed amministrazione patrimoniale;
- costituzione di associazioni di persone (persone giuridiche) e società (l'attività come membro del consiglio d'amministrazione non rientra

nella licenza di amministratore fiduciario);

- consulenza finanziaria;
- consulenza economica;
- consulenza fiscale;
- consulenza legale nell'ambito di tali attività;
- contabilità e revisione di bilanci (per istituti dell'Anstalt, società fiduciarie/Trust reg.), fondazioni registrate con finalità secondaria commerciale; «piccole» società anonime; vedi Art. 191a del diritto delle persone e delle società (PGR) del Liechtenstein.

Obbligazioni dell'amministratore fiduciario

Per gli amministratori fiduciari che operano attività commerciali ai sensi dell'Art. 7 TrHG vige l'adesione obbligatoria all'Associazione amministratori fiduciari del Liechtenstein. Tale associazione pubblica anche direttive corporative. Gli amministratori fiduciari per l'esercizio della professione devono stipulare e comprovare un'assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell'Art. 12 TrHG (il massimale della responsabilità civile deve ammontare al minimo CHF 1.0 mln.; vige anche per lo scambio internazionale di servizi), inoltre esistono norme in ordine a pubblicità e segretezza.

Controllo dell'attività dell'amministratore fiduciario

Attualmente l'ufficio di vigilanza del dovere di diligenza controlla il rispetto di tali doveri nello spirito della legge sul dovere di diligenza. Tutti gli appartenenti alla professione vengono esaminati periodicamente per conto di tale ufficio (è previsto annualmente) da un revisore dei conti o da una società di

revisione, al fine di accertare che rispettino le norme della legge sul dovere di diligenza.

Mandato di consigliere di amministrazione, consigliere di fondazione e consigliere fiduciario

Almeno un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di fondazione e del consiglio fiduciario di una persona giuridica del Liechtenstein autorizzato alla gestione e rappresentanza deve essere cittadino del Liechtenstein o cittadino di uno stato membro del SEE ed avere la sua residenza abituale³ nel Liechtenstein (Art. 180a PGR). Questo membro, inoltre, deve avere nel Liechtenstein l'ammissione professionale di avvocato, agente di diritto, amministratore fiduciario o revisore dei conti. A questo sono equiparate le persone residenti nel Liechtenstein in possesso di un titolo di studio riconosciuto dal governo del Liechtenstein, per legge o trattato internazionale, che abbiano un rapporto di servizio con un avvocato, agente di diritto, amministratore fiduciario, revisore dei conti nazionali, con una società nazionale fiduciaria o di

³ Residenza: in questo contesto è interessante la decisione della Corte di giustizia degli Stati EFTA del Lussemburgo del 22 febbraio 2002, secondo la quale il requisito della residenza rappresenta una violazione del diritto del SEE. Anche se al momento si tratta di una sentenza giudiziaria peritale, il legislatore del Liechtenstein non eviterà un adeguamento della legge. La Corte di giustizia degli Stati EFTA ha chiarito che il requisito della residenza rappresenterebbe una limitazione della libertà di domicilio ai sensi dell'art. 31 Trattato SEE. Una siffatta norma non sarebbe giustificabile per motivi di ordine pubblico e / o di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 33 Trattato SEE. Il requisito della residenza non sarebbe né adatto né necessario per assicurare l'adempimento delle disposizioni di legge nazionali da parte di una società o di un consiglio di amministrazione oppure il suo fattivo controllo da parte delle autorità.

revisione o con una banca nazionale ed esercitino la loro attività nell'ambito di questo rapporto di servizio.

Un cittadino svizzero con laurea in giurisprudenza e con permesso di residenza nel Liechtenstein, che p.es. sia al tempo stesso impiegato in una società fiduciaria FL, soddisfa quindi le prerogative ai sensi dell'Art. 180a PGR.

Per i cittadini che non fanno parte di uno stato membro del SEE, inoltre, il per-

messo di domicilio è imperativamente necessario.

Per altri membri del consiglio di amministrazione, consiglio di fondazione, consiglio fiduciario di una persona giuridica del Liechtenstein non esistono norme in ordine a cittadinanza e residenza.

Le persone che esercitano i loro mandati come consigliere di amministrazione, consigliere di fondazione, consigliere fiduciario ai sensi dell'Art. 180a PGR

(per società di sede e società holding) devono farsi registrare presso l'autorità responsabile dei servizi finanziari, al fine di poter esercitare commercialmente tale attività.

Dall'obbligazione ai sensi dell'Art. 180a cma. 1 PGR sono escluse le associazioni di persone che in base alla legge sulle attività lucrative indipendenti o ad altra legge speciale abbiano un direttore abilitato.

Informazioni per l'esercizio di mandati di uffici di revisione nel Liechtenstein

Possono operare come ufficio di revisione⁴ (Art. 191a PGR):

- 1) Revisori dei conti e società di revisione secondo la legge su revisori dei conti e società di revisione (WPG) (licenza di revisore dei conti);
- 2) Amministratori fiduciari come pure persone giuridiche/società fiduciarie con licenza di amministratore fiduciario (non in tutti i casi);
- 3) Persone straniere fisiche e giuridiche (senza esame di ammissione o di abilitazione) in base all'Art. 39b, non più in vigore, della legge su avvocati, agenti di diritto, revisori dei conti ed agenti di brevetti, la cui licenza, rilasciata a suo tempo, scadrà definitivamente entro e non oltre la fine del 2003.

Salvo che la legge non preveda limitazioni, le persone con licenza di amministratore fiduciario e le persone straniere fisiche e giuridiche menzionate nella cifra 3 precedente possono assumere il

mandato di ufficio di revisione. Esistono però delle limitazioni (vedi p.es. Art. 1063 e segg. e Art. 182e cma. 3 PGR):

- a) per le persone giuridiche da controllare che abbiano emesso obbligazioni di prestito;
- b) per le persone giuridiche da controllare le cui quote di capitale siano quotate in borsa;
- c) per le società «medie» e «grandi» da controllare, armonizzate con l'UE (Art. 1063 e segg. PGR).

Scadenza dell'ammissione a termine

Secondo la cifra 3 sopraindicata, le ammissioni a termine scadono nel corso degli anni 2002 e 2003 e non possono essere prorogate. Sono interessati a tale riguardo in particolare gli uffici di revisione svizzeri senza sede professionale nel Liechtenstein che abbiano controllato società di sede e società holding. Tali società di revisione in futuro, oltre a possedere le prerogative techni-

che necessarie, devono superare un relativo esame (esame di abilitazione) nel Liechtenstein prima di poter essere nuovamente abilitate. Continuerà ad essere possibile che uffici di revisione svizzeri, ad esame avvenuto, possano esercitare mandati internazionali di

⁴ § 4 delle disposizioni transitorie della legge del 26.10.2000 sulla modifica del diritto delle persone e delle società (GUL 2000 No. 279): «Le persone e le aziende autorizzate al mandato di ufficio di revisione al momento dell'entrata in vigore di questa legge secondo l'art. 39a della legge del 13 novembre 1968 (vecchia legge su avvocati, ecc.) continuano a restare abilitate nella vecchia misura». Ciò riguarda in pratica gli avvocati, inoltre gli uffici contabili che operano per aziende commerciali nazionali, abilitati secondo la legge sulle attività professionali. In ogni caso la salvaguardia dello stato acquisito non vale per le Società anonime «medie» e «grandi», Società in accomandita per Azioni, Società a responsabilità limitata (s.r.l.) da armonizzare secondo le direttive UE se tutti i loro soci accomandatari sono società aventi la forma giuridica di una SA, S.r.l. e SAPA.. Le disposizioni della frase precedente valgono anche per le Società in nome collettivo e per le Società in accomandita purché tutti i loro soci accomandatari siano Società in nome collettivo o Società in accomandita ai sensi della frase precedente.

revisione e ciò per tutte le forme d'impresa (quindi anche per quelle armonizzate con l'UE).

L'ammissione come ufficio di revisione nel Liechtenstein soddisfa la qualifica di revisore dei conti UE, p.es. implica anche che, come ufficio di revisione, esso possa effettuare verifiche della holding di un gruppo con sede nel Liechtenstein ed ottenere per esempio l'esenzione dalla redazione di una relazione consolidata sulla gestione da parte della succursale subordinata in Austria, che, considerata solo di per sé, obbligherebbe a sua volta a redigere una relazione sulla gestione consolidata.

Una variante per il superamento dell'esame di revisore dei conti nel Liechtenstein consiste nel fatto che gli uffici di revisione stranieri cerchino una cooperazione con cittadini del Liechtenstein.

Esame di ammissione per revisori dei conti

L'ammissione all'esame di revisore dei conti presuppone (Art. 4 WPG⁵) che il candidato abbia la sua residenza nel Liechtenstein o che eserciti nel paese un'attività pratica nel campo della revisione ai sensi dell'Art. 3 WPG e possieda la cittadinanza del Liechtenstein o la nazionalità di uno stato contraente del SEE. I cittadini del Liechtenstein con residenza all'estero possono essere anch'essi ammessi all'esame.

Domicilio di revisori dei conti provenienti dal SEE – Esame di abilitazione

I cittadini SEE, per esercitare le attività conformemente alla WPG, possono domiciliarsi nel Liechtenstein (non resi-

denza, ma sede dello studio!), purché secondo le norme del loro stato d'origine siano abilitati all'esercizio commerciale di attività in conformità con la WPG, dispongano di una formazione equivalente e di un'attività pratica triennale all'interno/estero ed abbiano superato l'**esame di abilitazione** nel Liechtenstein. Per altri particolari si veda l'Art. 32 WPG.

Scambio internazionale di servizi nel SEE

I cittadini SEE, nell'ambito del libero scambio di servizi, possono esercitare nel Liechtenstein l'attività di revisore dei conti anche senza sede dello studio nel Liechtenstein, purché secondo le norme vigenti nello stato del loro domicilio (stato di provenienza) siano abilitati all'esercizio commerciale di attività in conformità con la WPG ed abbiano superato nel Liechtenstein l'**esame di abilitazione**. Per altri particolari si veda l'Art. 42 WPG.

Conformemente alla legge sui revisori dei conti attualmente vigente e sulla base di accordi con la Svizzera, non potrebbero essere operative al di là del confine società di revisione svizzere, ma lo potrebbero essere solo le persone fisiche di provenienza svizzera, il che è da considerare una svista del legislatore. In pratica, gli uffici di revisione svizzeri possono operare al di là del confine, purché soddisfino le relative prerogative tecniche ed ora abbiano anche superato l'esame di abilitazione. L'ammissione all'esame di abilitazione presuppone un adeguato titolo di studio con esperienza professionale⁶. Dopo la scadenza dell'ammissione ai sensi dell'Art. 39b (vedi sopra), sono ancora rilevanti unicamente le norme secondo

WPG (con riserva delle disposizioni per titolari di concessioni di amministratore fiduciario del Liechtenstein).

Adesione obbligatoria all'Associazione dei revisori dei conti

Per i revisori dei conti e le società di revisione che operano attività commerciali esiste l'obbligo di adesione all'Associazione dei revisori dei conti del Liechtenstein. A tutt'oggi non è ancora chiaro se i revisori dei conti stranieri domiciliati nel Liechtenstein (senza residenza, solo sede dello studio) o che operano fuori confine sono automaticamente membri dell'Associazione dei revisori dei conti.

Obbligo di nomina di un ufficio di revisione

Una persona giuridica del Liechtenstein, che gestisca un'attività condotta in modo commerciale o il cui fine statutario consenta la gestione di un'attività del genere, deve nominare nel Liechtenstein un ufficio di revisione (Art. 192 cma. 8 PGR).

Ai sensi dell'art. 192 cma. 6 PGR, è obbligatorio prevedere un ufficio di revisione con licenza di revisore dei conti se la persona giuridica del Liechtenstein ha emesso obbligazioni di prestito con sottoscrizione pubblica o se le sue azioni sono ammesse in una borsa (Art. 1057 PGR).

⁵ Legge del 9 dicembre 1982 sui revisori dei conti e sulle società di revisione (GUL 1983/44 con successive modifiche).

⁶ Per i dettagli si veda il decreto del 20.12.2001 sull'equiparazione dei titoli di studio per revisori dei conti, GUL 2001 No. 202.

Le società «medie» e «grandi» armonizzate UE devono nominare come ufficio di revisione un revisore dei conti o un ufficio di revisione con licenza di revisore dei conti.

Le deliberazioni sulla nomina e sulla dimissione dell'ufficio di revisione od altri atti, insieme ai dati personali dei revisori, devono essere denunciati e depositati presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico.

L'ufficio di revisione può essere nominato la prima volta per non più di un anno e successivamente per non più di tre anni (Art. 193 cma. 1 PGR).

La deliberazione sull'approvazione del conto annuale da parte dell'organo supremo è conforme alla legge solo se esiste un rapporto di revisione (Art. 196 cma.2 PGR). Per le società «medie» e «grandi» ai sensi dell'Art. 1064 cma. 2 e 3 PGR, inoltre, il revisore deve essere presente all'assemblea generale (salvo che l'organo supremo non vi rinunci con delibera all'unanimità), in caso contrario la delibera dell'organo supremo è inficiabile (Art. 196 cma. 3 PGR).

Oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione

Devono essere controllati il bilancio, il conto economico, l'allegato e gli inventari ed inoltre semmai il rapporto annuale, per stabilire la loro conformità con la legge e lo statuto (Art. 196 e 1058 PGR). In caso di bilancio intermedio dovuto a perdita del capitale, sovraindebitamento o insolvenza, deve essere esaminato solo il bilancio (eventualmente anche l'allegato). Il conto economico a questo riguardo ha solo un'importanza subordinata.

Per quanto riguarda il rapporto annuale, la verifica riguarda l'esame della concordanza (Art. 1058 PGR).

Competenza di verifica del revisore dei conti e della società di revisione con licenza di revisore dei conti

Conformemente alla legge sui revisori dei conti e sulle società di revisione (WPG), devono essere esaminate le seguenti fattispecie, ossia la verifica deve avvenire da parte di una persona che possa esibire la licenza di revisore dei conti:

- a) Verifiche secondo la legge da parte di periti (p.es. Art. 198, 210 PGR), se interessate alla fattispecie:
 - 1) SA, Società in accomandita per Azioni, Società a responsabilità limitata e singole Società in nome collettivo e Società in accomandita (vedi Art. 1063 PGR); oppure
 - 2) persone giuridiche con emesse obbligazioni di prestito, azioni quotate in borsa;
- b) Verifica del conto annuale di persone giuridiche che abbiano emesso obbligazioni di prestito con sottoscrizione pubblica o le cui azioni siano ammesse in una borsa (Art. 1057 PGR);
- c) Verifica di bilanci intermedi di persone giuridiche con attività commerciale in caso di perdita di capitale, sovraindebitamento ed insolvenza ai sensi dell'Art. 182e cma. 3 e 4 PGR.
- d) Verifica da parte di uffici di revisione riconosciuti (licenza di revisore dei conti) per società anonime:
 - 1) certificati peritali in caso di conferimenti in natura ed apporto di diritti (Art. 296 e segg. PGR);
 - 2) verifica peritale in caso di aumento di capitale condizionato (Art. 297g PGR);
 - 3) verifica peritale in caso di fusioni (Art. 351c PGR);
 - 4) verifica peritale in caso di riduzione di capitale (Art. 355 PGR).

Nomina, registrazione, indipendenza⁷

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e non influenzabile. La dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione deve comprovare che è soddisfatto il requisito di indipendenza ai sensi dell'Art. 191a e segg., Art. 350 e Art. 400a PGR, inoltre i dati personali dei revisori competenti devono essere denunciati e depositati presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico (Art. 192 cma. 9 PGR). Secondo Art. 291 cma. 1 cifra 10 PGR devono essere iscritti nel Registro Pubblico il nome o la ragione sociale dell'ufficio di revisione indicando la residenza, la sede o una succursale registrata nel Registro Pubblico e pubblicati in estratto sugli organi di pubblicazione ufficiali. Non avviene però registrazione di uffici di revisione già esistenti, ma vengono registrati esclusivamente gli uffici di revisione nuovi o di cui siano espressamente richieste la registrazione e la pubblicazione. Devono essere rispettate le particolari disposizioni per la società anonima (Art. 350 PGR) e S.r.l. (Art. 400a PGR) (entità dell'onorario, indipendenza chiaramente definita).

⁷ Vedi in merito gli Art. 181a e segg. PGR, in particolare Art. 350 e Art. 400a PGR

Delega

Art. 192 cma. 4 PGR: Nello statuto di una persona giuridica, anche per singole branche d'attività, comparti d'attività o filiali, può essere previsto uno speciale ufficio di revisione con responsabilità propria.

Ulteriori competenze dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione può richiedere la trattazione di determinati oggetti di verifica da parte dell'amministrazione o l'inclusione di essi nell'ordine del giorno dell'organo supremo per ottenere consulenza e deliberazione (Art. 195 cma. 4 PGR).

Ai sensi dell'art. 197 cma. 1 PGR l'ufficio di revisione, a prescindere dagli obblighi di verifica veri e propri ai sensi dell'Art. 195 cma. 1 PGR (carenze = riserva = oggetto di verifica vero e pro-

prio), deve portare a conoscenza dell'organo direttamente superiore a quello inadempiente, in casi importanti anche dell'organo supremo della persona giuridica, le irregolarità o le violazioni (= avvertenze) delle norme di legge o statutarie riscontrate nell'esecuzione del suo mandato.

Una specie di verifica speciale è prevista nell'Art. 210 cma. 1 PGR.

Direttiva UE sul riciclaggio di denaro

La nuova direttiva UE sul riciclaggio di denaro^{*} sottopone i revisori dei conti anche all'obbligo di denuncia al competente ufficio pubblico qualora esista un sospetto di riciclaggio di denaro. Questa direttiva UE deve essere recepita nel proprio codice da tutti gli stati membri SEE, quindi anche dal Liechtenstein, al più tardi entro il 15 giugno 2003.

Non è tanto importante che le cosiddette società di sede e società holding siano sottoposte ad una nuova verifica (infatti, come noto, una verifica avviene presso l'intermediario finanziario del Liechtenstein), ma che ora, nelle imprese nazionali commerciali ed industriali che non vengono controllate nello stesso senso, anche il revisore dei conti deve denunciare il sospetto di riciclaggio di denaro.

Per ulteriori informazioni, presso la Allgemeines Treuunternehmen è sempre a vostra disposizione l'autore di questo articolo, Signor Roger Frick, dipl. revisore dei conti, dipl. economo aziendale FH.

^{*} Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 per la modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio per impedire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5
P.O. Box 83
FL-9490 Vaduz
Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34
Telefax +(423) 237 34 60

Questa pubblicazione viene edita anche in tedesco, e francese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.